

**DISCIPLINARE DI GARA**

<b>Oggetto:</b>	<b>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORZIALE.</b>
	<b>CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria</b>
	<b>CIG: Z473ACBF16</b> <b>Importo complessivo a base d'asta (10 anni) € 23.000,00</b> <b>di cui per appalto principale (5 anni) € 11.500,00</b> <b>di cui per eventuale ripetizione (5 anni) € 11.500,00</b> <b>Importo annuale: € 2.300,00</b>
	<b>Scadenza presentazione offerte 26/6/2023 ORE 12,00</b>

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b>	<b>2</b>
<b>2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO</b>	<b>3</b>
<b>3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI</b>	<b>6</b>
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>5. REQUISITI GENERALI</b>	<b>8</b>
<b>6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b>	<b>9</b>
<b>7. AVVALIMENTO</b>	<b>14</b>
<b>8. SUBAPPALTO</b>	<b>15</b>
<b>9. GARANZIA PROVVISORIA</b>	<b>16</b>
<b>10. SOPRALLUOGO</b>	<b>17</b>
<b>11. CLAUSOLA DI VARIAZIONE DEI PREZZI</b>	<b>17</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b>	<b>17</b>
<b>13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b>	<b>17</b>
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	<b>21</b>
<b>15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA</b>	<b>22</b>
<b>16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA</b>	<b>33</b>
<b>17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA</b>	<b>34</b>
<b>18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>35</b>
<b>19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA - APERTURA DELLA BUSTA</b>	<b>41</b>
<b>20. COMMISSIONE GIUDICATRICE</b>	<b>42</b>
<b>21. APERTURA DELLE BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE</b>	<b>43</b>
<b>22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	<b>44</b>
<b>23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>45</b>
<b>24. ULTERIORI DISPOSIZIONI</b>	<b>47</b>



<b>25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	<b>47</b>
<b>26. ACCESSO AGLI ATTI</b>	<b>47</b>
<b>27. REGOLE DI CONDOTTA</b>	<b>48</b>
<b>28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>49</b>



## PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto** di Ascoli Piceno (nel prosieguo, anche Ente) sulla piattaforma informatica MePA [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria consorziale.

L'affidamento in oggetto è stato disposto giusta determina a contrarre del responsabile del servizio n 17 del 5/6/2023 ed avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. b), e art. 1, comma 3, Il periodo, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, e s.m.i e art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal presente disciplinare di gara e dal D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice), riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal DPR n. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D. L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, dal D. Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal bando di abilitazione Servizi – Servizi Bancari – Servizi di tesoreria e/o cassa, dal capitolato tecnico relativo alla categoria di abilitazione e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. documenti del mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante.

Le condizioni del rapporto contrattuale sono integrate e modificate dalle clausole del disciplinare di gara, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. documenti del mercato elettronico.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- 1) per portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il portale "acquistinretepa" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il portale e comprensiva della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica.

**Codice CUI Intervento:** \_\_\_\_\_

**CIG Z473ACBF16**      **Numero gara** \_\_\_\_\_

### **Stazione appaltante**

**Ente appaltante:** Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto sede in Ascoli Piceno – Via Alessandria,12 – Cap 63100 – telefono 073643804 , codice fiscale 92009260446.



**Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale:** [info@pec.bimtronto-ap.it](mailto:info@pec.bimtronto-ap.it);

**Indirizzo internet profilo committente:** [www.bimtronto-ap.it](http://www.bimtronto-ap.it);

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

Codice AUSA: 0000330134

### **Responsabile Unico del procedimento (RUP)**

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Direttore Enrico Gasparri, indirizzo mail [info@bimtronto-ap.it](mailto:info@bimtronto-ap.it) (Punto Ordinante procedura selettiva telematica sul MePA)

## **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) RDO Evoluta generata da sistema;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7);
- 3) Schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 53 del 14/4/2023;
- 4) Linee guida compilazione DGUE.

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet:

- <https://www.acquistinretepa.it/> (portale Acquistinretepa.it);
- [www.bimtronto-ap.it/amm-trasparente/gara-di-tesoreria-2023/](http://www.bimtronto-ap.it/amm-trasparente/gara-di-tesoreria-2023/) sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di gara e contratti" (profilo di committenza);

Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica e sul sito sopra indicato.

### **1.2 CHIARIMENTI**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il 20/6/2023 ore 12:00** tramite l'apposita area prevista dal sistema di e-procurement della pubblica amministrazione [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno rese note a tutti i concorrenti aggiungendo un apposito documento alla RDO Evoluta.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPass, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

### 1.3 COMUNICAZIONI

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, tutte le comunicazioni inerenti la procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'area delle comunicazioni del portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it), se successive alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta. Solo in caso di malfunzionamento del portale, o nel caso in cui ancora non siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta, esse avverranno attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo pec indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@pec.bimtronto-ap.it](mailto:info@pec.bimtronto-ap.it);

**Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.**

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 79, comma 5bis, del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il servizio si compone della seguente prestazione:

<i>Descrizione attività</i>	<i>Prevalente/Secondaria</i>	<i>CPV</i>
Servizi di tesoreria	P	66600000-6

L'appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria consorziale, ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'eventuale custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Modalità di svolgimento del servizio sono dettagliati nello schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 53 del 14/4/2023, che si allega al presente disciplinare a farne parte integrante e sostanziale.



L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, nel caso di specie, trattasi di un insieme di attività complesse ed integrate tra loro, finalizzate alla corretta esecuzione del servizio ed inserite in una prestazione che assume valore ed utilità solo se unitariamente considerata.

E' precluso, pertanto, il frazionamento in lotti proprio perché ciascuna parte è strettamente connessa e collegata alle altre.

La durata dell'appalto è di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del rapporto contrattuale, ovvero, se precedente, di attivazione del servizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge e secondo le valutazioni discrezionali in materia, il servizio può essere affidato, in regime di ripetizione al tesoriere in carica, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, quindi per complessivi anni 10. E' fatta salva diversa previsione, secondo la normativa vigente. Si prevede l'opzione della proroga tecnica per mesi 6.

L'importo stimato di appalto complessivo, considerando anche l'eventuale ripetizione, e comprensivo di onorari, commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione, così come previsto dall'art. 35 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, può essere quantificato potenzialmente in € 23.000,00;

L'importo ANNUALE stimato, relativamente al compenso e alle spese di gestione, è pari ad € 2.300,00.

L'importo eventuale, considerando tutte le condizioni di cui sopra, è pari a 23.000,00, di cui € 11.500,00 per l'eventuale ripetizione;

**L'importo a base d'asta relativo al compenso e alle spese di gestione (art. 5 dello schema di Convenzione), pertanto, comprensivo di eventuale ripetizione, è pari a € 23.000,00:**

- |  |             |
|--|-------------|
| • Importo soggetto a ribasso:                                | € 23.000,00 |
| • Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali | € 0,00      |

Si puntualizza che l'importo a base d'asta è dettagliato nell'art. 5 dello schema di Convenzione e, precisamente, l'Ente corrisponderà, per il servizio di gestione e tenuta conto, un compenso annuo **omnicomprensivo dei compensi per il servizio di riscossione e dei compensi per il servizio di pagamento**, ad esclusione delle commissioni per la riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) **se richiesto**, degli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria e degli interessi attivi sulle giacenze di cassa. Al Tesoriere è riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute (quali, a titolo esemplificativo, bolli di quietanza ove previsti, spese e bolli postali).

Pertanto, nell'importo del compenso annuo omnicomprensivo sono ricomprese, a titolo esemplificativo, le spese di gestione e tenuta conto, le spese per operazione, le spese relative alla conservazione sostitutiva a norma degli ordinativi informatici, le spese bancarie per l'esecuzione dei bonifici, a prescindere dall'istituto bancario di destinazione.



Tutto quanto non previsto espressamente dalla convenzione e/o non contenuto nell'offerta, sarà concordato con il Tesoriere sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.

Di seguito si indicano i dati potenzialmente di interesse per l'operatore economico, al fine della formulazione dell'offerta:

	2018	2019	2020	2021	2022
n. mandati di pagamento	417	585	576	591	655
n. reversali d'incasso	227	209	228	211	314
anticipazione di tesoreria utilizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa al 31/12	1.292.315,12	3.407.101,09	3.487.532,47	3.865.467,11	3.575.329,04

Fondo di cassa al 5/6/2023: € 4.008.266,13.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 16 ed art. 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizi avente, prevalentemente, natura intellettuale non sono specificamente indicati i costi della manodopera.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008). L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza determina la risoluzione del rapporto contrattuale. L'aggiudicatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dall'Ente che verrà debitamente consegnato per presa visione ed accettazione. L'aggiudicatario, può utilizzare, nell'ambito della sua discrezionalità, proprio personale o personale esterno purché ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà comunque garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.



Sono a carico dell'aggiudicatario le spese comunque relative al personale a qualsiasi titolo utilizzato per il servizio, sollevando l'Ente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

È facoltà della stazione appaltante effettuare, durante l'esecuzione del servizio, tutti i controlli amministrativi e tecnici per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'operatore economico alle prescrizioni contrattuali del presente disciplinare e alle normative vigenti in materia.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Direttore dell'Ente o suo delegato e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

L'aggiudicatario dovrà tenersi a disposizione dell'Ente per ogni controllo ritenuto opportuno.

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committenza e dei terzi.

### **3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'appalto è di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del rapporto contrattuale, ovvero, se precedente, di attivazione del servizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge e secondo le valutazioni discrezionali in materia, il servizio può essere affidato, in regime di ripetizione al tesoriere in carica, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo. E' fatta salva diversa previsione, secondo la normativa vigente. Si prevede l'opzione della proroga tecnica per mesi 6.

L'impresa si impegna ad attivare i servizi anche in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla RDO Evoluta i soggetti singoli o associati di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, abilitati al MePA al bando "Servizi – Servizi bancari" – categoria di abilitazione "servizi tesoreria e/o cassa" che hanno presentato domanda di interesse alla manifestazione debitamente pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

Dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nelle pagine di supporto, messe a disposizione dei fornitori sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Le disposizioni della documentazione di supporto, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra le disposizioni della documentazione di supporto e le disposizioni del presente disciplinare e/o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 che recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato*



*poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

Sono **esclusi** gli operatori che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e/o che si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti, altresì, nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad Accesso riservato-AVCPass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il PassOE di cui all'art. 2 comma 3.b della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara come successivamente specificato.

**Attenzione: è richiesto anche il PassOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio per attività coerente con il servizio oggetto dell'appalto, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o all'Albo Nazionale delle Cooperative (in caso di cooperativa) o all'Albo Regionale (in caso di cooperativa sociale).

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3



del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Per la comprova del requisito** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D. Lgs. 01/9/93, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo o possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Si richiede di indicare nel DGUE la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica (parte IV, lettera A, punto 2).

**Per la comprova del requisito** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- c) Abilitazione ad operare secondo le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/02/2005 recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'abilitazione ad operare secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

**Per la comprova del requisito** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico (DGUE, parte IV, lettera A, punto 2), degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) Non richiesti

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **Almeno n. 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto** della presente procedura (servizio di tesoreria comunale e/o consorziale), nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente, da comprovare, a seguito di richiesta, mediante referenza. Tale servizio dovrà essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito presso enti pubblici (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità di eseguire



un servizio specializzato.

**Per la comprova del requisito** l'impresa deve indicare nel DGUE (parte IV, lettera C, punto 1b) e fornire originale o copia conforme dei certificati/attestazioni rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente/pubblico, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Avere almeno uno sportello operativo, o impegnarsi ad attivarlo, nel territorio di Ascoli Piceno ove ha sede il Consorzio sita in Ascoli Piceno – Via Alessandria, 12. La richiesta è motivata al fine di garantire l'efficiente operatività in termini di incassi e/o versamenti in contanti necessaria all'espletamento delle funzioni dell'Ente.

**Per la comprova del requisito** l'impresa deve inserire nel DGUE (parte IV, lettera C, punto 13), l'ubicazione esatta dello sportello operativo e la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al **punto 6.1 lett a), b) e c)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima.

Il requisito di cui al precedente **punto 6.3 lett. e) e f)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.



## 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** di cui al **punto 6.1 lett. a), b) e c)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria [nonché tecnica e professionale]**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle proprie consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La sussistenza in capo ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

## 6.6 INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e ss.mm.ii. la stessa impresa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto



decreto del Tribunale (*indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato*) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (*indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare*).

Per tale motivo, **deve dichiarare:**

- di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

**oppure**

- che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, provvede ad allegare i seguenti documenti:
  - **dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:**
    - indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
    - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - **documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:**
    - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
    - dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento);
    - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia, per qualsiasi ragione, più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
    - nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., nei confronti di



un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini ivi indicati.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

**Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede **all'esclusione** del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (*nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento*). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (*es.: marcatura temporale*).

**La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.**

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

## 8. SUBAPPALTO

Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria, con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 dello schema di Convenzione allegato. Le restanti prestazioni sono subappaltabili nei limiti di legge.

Il concorrente indica all'atto di presentazione dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c).

Si precisa che:

- a) all'atto di presentazione dell'offerta devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare;
- b) ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;



- c) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazioni bis, il subappalto è consentito entro i limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto. Si precisa che le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo. In ogni caso, in linea con quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto:

- ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, impongono di non parcellizzare l'appalto;
- ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;
- trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi art.1 comma 4 D.L. 16 luglio 2020 nr. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 la cauzione provvisoria non è dovuta.

Sulla base di una stretta lettura dell'articolo 1 comma 4 del "Decreto Semplificazioni", che prevede come *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, non viene richiesto neppure l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, che è parte delle suddette garanzie provvisorie. Infatti nello Schema Tipo 1.1 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola garanzia fideiussoria provvisoria, all'art. 6 si precisa in termini inequivocabili che la garanzia (quella provvisoria) comprende anche l'impegno nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per *"l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice"*.



## 10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

## 11. CLAUSOLA DI VARIAZIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, inoltra apposita istanza alla stazione appaltante. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 20 (venti) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

L'eventuale revisione dei prezzi può essere riconosciuta solo se le variazioni accertate risultino superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'operatore economico è esente dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, per l'anno 2022.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). **Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento unico di gara europeo (nel prosieguo Dgue) devono essere rilasciate secondo modalità individuate all'interno della piattaforma di e-gov.

Devono comunque essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto



dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).

Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va dichiarato il possesso della relativa procura il cui originale dovrà essere esibito, in fase di comprova requisiti, su richiesta della stazione appaltante.

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Si applica l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la stazione appaltante/l'operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (*esempio offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta*), l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia digitale- ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma



(apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. Il sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate.

L'eventuale documentazione (diversa dalle dichiarazioni), da allegare o allegata nell'ambito della procedura informatizzata, deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n. 445/00 e nel D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale. In caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi.

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale **NON** occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO Evoluta.

Nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta.

I file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato PDF/A.

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la data limite per la presentazione delle offerte.

La validità d'offerta coincide con la data "limite stipula contratto" inserita nella RDO Evoluta.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica/economica.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle stesse.

In ogni caso, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione.

L'Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento



oggettivo del portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere/prorogare la procedura di gara.

Verranno **escluse** le offerte telematiche plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, **SI RACCOMANDA** all'operatore economico di procedere al caricamento dell'offerta (upload), con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di seguito specificato.

Ferme restando le suddette raccomandazioni, **il concorrente è comunque obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.**

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 del giorno 26 giugno 2023.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- "Busta amministrativa";
- "Busta tecnica";
- "Busta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'importo a base d'asta in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta amministrativa o nella busta economica di documentazione tecnica da inserire nella busta tecnica ovvero il caricamento per errore nella busta amministrativa o nella busta tecnica dell'offerta economica da inserire nella busta economica, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

### **13.1 Vincolatività dell'offerta**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) **sono sanabili**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello **“allegato n. 1”** (integrato dalla dichiarazione sostitutiva di cui al modello **“allegato n. 4”** per i concorrenti che partecipano in modalità plurisoggettiva) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda, che dovrà essere caricata a sistema, è sottoscritta con firma digitale:**

- dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti;
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

*Non occorre allegare la scansione del documento di identità del sottoscrittore, in quanto, per pacifica giurisprudenza, nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante, quando firmate digitalmente (Cfr ex tantis, Cons Stato, sex III, 11/04/2019, n. 2493).*

Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso **va dichiarato il possesso della relativa procura** con indicazione dei relativi estremi il cui originale dovrà essere esibito, in fase di comprova requisiti, su richiesta della stazione appaltante; oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare ("**allegato n. 2**"), secondo quanto di seguito indicato.

**Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18/07/2016.**

**Il documento di gara unico europeo, reso disponibile in formato editabile dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85 comma 1 del Codice, deve essere firmato digitalmente.**

### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ("**allegato n. 5**");



- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**"allegato n. 5"**);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D. Lgs. n. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- 5) PassOE dell'ausiliaria;
- 6) Dichiarazione integrativa, a firma dell'ausiliaria (**"allegato n. 3-bis"**);

#### **In caso di ricorso al subappalto si chiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al D. Lgs. n. 56/2017, alla legge 14 giugno 2019 n. 55, al D.L. 32/2019 e al D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare anche una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, lett. a, b, b-bis, comma 3, comma 4, comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10-bis del Codice (**"allegato n. 3"**)**

**Si precisa che**

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, occorre replicare i quadri della stessa sezione A.

**Si precisa che**

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n. 445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:

- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci.
- In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data della lettera di invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80, comma 3, del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nell'ultimo anno antecedente la data della lettera di invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00.

In particolare, si precisa che:

- A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:
- soggetto interessato (*nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri*)

- Autorità ed estremi del provvedimento (*es. condanna n. .... emessa in data ..... dal Tribunale, durata etc. ;*)
  - fattispecie rilevante (*es: reato commesso etc..*) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
  - eventuali misure di self cleaning adottate;
  - misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.
- B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 del Codice di procedura penale, i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice penale e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 del DPR n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

L’operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 del codice di procedura penale.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**Si precisa che**

Per le procedure avviate dal 15.9.2020, ai sensi dell’art. 80, comma 5, V periodo, del D. Lgs. n. 50/2016: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso **non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati** qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo”.

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.



#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando, se richiesto, quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

*Si precisa che, una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, da caricarsi a sistema in maniera analoga.*

*Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate **condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente** (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.*

*Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni*



sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nella domanda di partecipazione producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

**La dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice deve riguardare tutti i soggetti di cui al comma 3 del codice compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando/ricezione lettera di invito.**

Il concorrente deve quindi dichiarare:

- I. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando/ricezione lettera di invito;
- II. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- III. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto II. per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

In materia di DGUE, la stazione appaltante si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato del 8 novembre 2017 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

## 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (**"allegato n. 3"**), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, b, b-bis, comma 3, comma 4, comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10-bis del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) **dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali, relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ivi compreso il disciplinare di gara e le regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
5. dichiara di essere disponibile ad accettare la consegna anticipata dei servizi in via d'urgenza, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente reperibile sul sito istituzionale dell'Ente stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice **(Attenzione: la motivazione va inserita nella busta tecnica)**;
9. dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e pertanto idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa italiana di adeguamento;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli articoli da 15 a 22 del suddetto regolamento;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. **in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
13. **in caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in applicazione dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Per le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, utilizzare il modello **"allegato n. 3"**.

**Nel caso dei punti 12 e 13 vedere quanto prescritto nel paragrafo 6.6 INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE- in merito alla documentazione a corredo.**

In caso di ricorso all'avvalimento l'impresa ausiliaria deve altresì rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali **("allegato n. 3-bis"):**

- ✓ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui di all'art. 80, comma 1, lett. a, b, b-bis, comma 3, comma 4, comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10-bis del Codice;
- ✓ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria;
2. In caso di avvalimento, tutta la documentazione esplicitata nel paragrafo DGUE;
3. Eventuale documentazione di cui al paragrafo 6.6;



4. Documentazione prescritta per partecipazione in modalità plurisoggettiva;
5. Ulteriore documentazione che l'operatore economico ritenga necessaria.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento, ovvero un PassOE multiplo;
- b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), del D. Lgs. n. 50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici, ovvero un PassOE multiplo;
- c. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate, ovvero un PassOE multiplo.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le **modalità di cui al punto 13.**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le prestazioni o parti di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le prestazioni o parti di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le prestazioni o parti di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura



privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione di cui al modello **"allegato n. 4"**.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La busta Tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai sub criteri di valutazione indicati nel successivo paragrafo;
- b) eventuale comprovata e motivata dichiarazione, firmata digitalmente, che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali.

La relazione deve essere contenuta entro il numero massimo inderogabile di 12 cartelle (una cartella equivale ad una facciata - non si conteggia l'indice) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere a scelta, dimensione minima 12, spaziatura singola, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai sottoindicati criteri e sub-criteri di valutazione (**"allegato n. 6 - schema per elementi dell'offerta tecnica"**).

### **Gli allegati NON SONO AMMESSI.**

Nella valutazione del progetto sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta.

**ATTENZIONE:** L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per l'Ente stazione appaltante, integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del D. Lgs 50/2016, dovrà allegare **l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione** che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali. Non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti di autore.

La mancanza delle preventive dichiarazioni costituisce manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali.

**ATTENZIONE** - *La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente, fin d'ora, che in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà controbilanciato rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale, in termini di necessità, stretta indispensabilità e pari rango. Si precisa che, in caso di*



richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

**ATTENZIONE** Nel rispetto dei principi di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento relativo al prezzo a base d'asta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta Economica dovrà contenere, a pena di esclusione:

- ✓ **L'OFFERTA ECONOMICA COME DA FAC-SIMILE DI SISTEMA**, firmata digitalmente dal legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'impresa a pena esclusione,
- ✓ **L'OFFERTA**, redatta in conformità al modulo "**allegato n. 7 – offerta economica**" al presente disciplinare di gara contenente, l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il ribasso percentuale, da applicare sull'importo posto a base di gara pari a € 23.000,00 espresso sia in cifre che in lettere;
  - b) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stima dei costi relativi alla sicurezza si riferisce alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda. Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà il prezzo più conveniente per l'Ente come previsto dall'art. 72 del R.D. 827/24 e ss.mm.ii.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate e tardive.

**ATTENZIONE: la piattaforma MePA richiederà obbligatoriamente anche l'indicazione dell'offerta economica sul modello generato automaticamente dal sistema.**

**Riportare in tale modello la stessa percentuale indicata nel modello "allegato n. 7" quale ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta.**



In caso di discordanza tra offerta da sistema e “allegato n. 7”, sarà presa in considerazione l’offerta “allegato n. 7”.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

## 18.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 18. 1 Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

L’offerta verrà valutata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice e delle disposizioni transitorie, in base ai seguenti elementi ai quali verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo i criteri più avanti elencati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo VI linee guida n. 2 del 21.09.2016 e ss.mm.ii.

### 18.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA		
Punteggio massimo 70 punti		
CRITERIO	SUB-CRITERIO	Punteggio max
A. "Organizzazione del servizio ed esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale"	<p><b>A1.</b> Organizzazione del servizio, con particolare riferimento alle attività di back office (in considerazione delle attività prevalenti per l'Ente) e organizzazione delle procedure informatiche, con particolare riferimento al sistema di interscambio dei dati e dei documenti con l'Ente.</p> <p><b> Criterio motivazionale</b></p> <p><i>Saranno valutate le modalità di gestione e di organizzazione del servizio anche in termini di qualità ed efficienza, il team di lavoro messo a disposizione, anche in via non esclusiva, le modalità di organizzazione delle procedure informatiche, la garanzia di riservatezza e sicurezza anche informatica nella gestione dei dati e di efficacia dei protocolli di sicurezza adottati.</i></p>	20
	<p><b>A2.</b> Esperienza maturata e consolidata nello svolgimento del servizio di tesoreria comunale</p> <p><b> Criterio motivazionale</b></p> <p><i>Saranno valutati gli anni di esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria comunale, il numero, la tipologia e la dimensione degli Enti per cui si è prestato il servizio sia nel</i></p>	15

	<p>corso degli anni che alla data di scadenza del bando.</p>	
	<p><b>A3.</b> Sportello operativo più vicino nel territorio.</p> <p><b>Criterio motivazionale</b> Sarà valutata la sede operativa più vicina nel territorio, in considerazione del tempo necessario per raggiungerla dalla sede comunale.</p>	2
	<p><b>TOTALE PUNTEGGIO MAX CRITERIO A)</b></p>	37
<p><b>B. “Tasso passivo”</b></p>	<p><b>B1.</b> Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: Parametro di riferimento: Tasso Euribor 3 mesi (base 360) media del mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto (senza applicazione commissioni massimo scoperto).</p> <p><b>Criterio motivazionale</b> Sarà valutato lo spread migliore (più basso).</p>	8
	<p><b>TOTALE PUNTEGGIO MAX CRITERIO B)</b></p>	8
<p><b>C. “Tasso attivo”</b></p>	<p><b>C1.</b> Tasso di interesse da applicare sulle giacenze di cassa, sui depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, con liquidazione trimestrale.</p> <p>Le offerte dovranno indicare (sia in cifre che in lettere) lo spread percentuale - con un massimo di tre decimali - offerto in aumento o in diminuzione (segno</p>	20

	<p>algebrico “+ o -“) rispetto al tasso Euribor a TRE mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”) vigente tempo per tempo.</p> <p><b>criterio motivazionale:</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio sino a massimo di punti 20, secondo quanto sotto indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 punti allo spread offerto più elevato;</li> <li>- zero punti se lo spread indicato come offerta è minore o uguale a zero;</li> <li>- punteggi proporzionali alle altre offerte secondo la formula sotto riportata (con arrotondamento finale alla seconda cifra decimale).</li> </ul> <p style="text-align: center;">Spread offerto da valutare</p> $P = 20 \times \frac{\text{Miglior spread offerto}}{\text{Spread offerto}}$ <p>n.b. Qualora lo spread offerto sia minore di zero lo stesso si intenderà pari a zero.</p>	
	<b>TOTALE PUNTEGGIO MAX CRITERIO C)</b>	20
<p><b>D. “Giorno pagamento mandati”</b></p>	<p><b>D1.</b> Giorno pagamento mandati espresso in numero di giorni lavorativi bancabili rispetto alla consegna al Tesoriere</p> <p><b>Criterio motivazionale</b></p> <p><i>Saranno valutati i giorni lavorativi bancabili, anche in considerazione delle diverse tipologie di pagamento (ad esempio mandato stessa banca, mandato altra banca, mandato stipendi...).</i></p>	5
	<b>TOTALE PUNTEGGIO MAX CRITERIO D)</b>	5

### 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica qualitativa avverrà applicando il **metodo del "confronto a coppie"**, ossia trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate dall'ANAC per le gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare per ciascun criterio o sub criterio:

- Ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la seguente scala semantica (6 pref. massima - 5 pref. grande - 4 pref. media - 3 pref. piccola - 2 pref. minima - 1 parità) e riporterà i risultati dei confronti impiegando tabelle triangolari secondo le linee guida Anac;
- La commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie;
- La commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnerà alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.



### **Riparametrazione: SI**

**Riparametrazione** - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### **INDICAZIONI IN CASO DI UN SOLO CONCORRENTE AMMESSO**

Se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio, in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara prevedranno esclusivamente la verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica e la compatibilità della stessa con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara.

**ATTENZIONE:** l’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per l’Ente stazione appaltante, integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel rapporto contrattuale da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

Nelle operazioni matematiche effettuate verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari-superiore o inferiore a cinque.

### **18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica**

All’offerta economica a ribasso verranno assegnati un massimo di 30 punti.

Il concorrente dovrà formulare un **ribasso percentuale sull’importo a base d’asta**.

La valutazione avverrà come segue:

Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi il punteggio massimo pari a 30.

Al/ai concorrente/i che offrirà/nno ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà la base d’asta) verrà assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0.

Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’ente committente, e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il punteggio verrà assegnato con la formula sotto riportata:

$$P_{(a)}=30* R_{(a)}/R_{max}$$

dove:

$P_{(a)}$  = punteggio dell’offerta (a)

$R_{(a)}$  = ribasso offerto dal concorrente a



$R_{max}$  = ribasso massimo

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

**Attenzione:** i vincoli negoziali di natura economica tra l'Ente e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica e pertanto l'importo contrattuale non terrà conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria offerta tecnica.

### 18.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo VI linee guida n. 2 del 21.09.2016 e ss.mm.ii.

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$  dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per l'offerta tecnica.

Nelle operazioni matematiche effettuate verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari-superiore o inferiore a cinque.

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA – APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione della RDO Evoluta si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA, di seguito sinteticamente riportato:

- apertura delle buste amministrative ai fini dell'ammissione dei concorrenti;
- apertura delle buste tecniche e relativa valutazione da parte della commissione;
- apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi e valutazione;
- formulazione della proposta di aggiudicazione.

Essendo gara telematica, i concorrenti potranno partecipare alle **sedute pubbliche da remoto**.

L'apertura delle buste avverrà il **giorno 28 giugno 2023 ore 16:00** previa attivazione della seduta pubblica sul mercato elettronico, proseguirà in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche a cura della

41



Commissione Giudicatrice. Successivamente sarà attivata la seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi dell'offerta tecnica e per l'apertura delle offerte economiche con conseguente determinazione del punteggio complessivo.

Le date di attivazione delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite l'area delle comunicazioni con almeno un giorno di anticipo.

Ai concorrenti non viene inviata automaticamente dal sistema alcuna comunicazione per informarli dell'attivazione della seduta pubblica, pertanto è opportuno consultare l'area comunicazioni.

I concorrenti potranno collegarsi da remoto al sistema tramite propria infrastruttura informatica e partecipare, per quanto consentito, alle operazioni di gara.

La stazione appaltante si riserva, per giustificati motivi, di posticipare le date previste utilizzando l'area delle comunicazioni.

Si sottolinea che la procedura è interamente telematica pertanto la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità dei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale.

Il Rup ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Rup/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il relativo provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni che sarà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dall'adozione, con le modalità di cui all'articolo 76, comma 2 bis, del codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, nelle more di operatività della **Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (Bdncp)**.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.



La commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 53 comma 5, lettera c) della Legge n. 108/2021 è individuata dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 /2016 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE RELATIVE OFFERTE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *Rup / seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, con l'eventuale supporto del RUP, ai soli fini dell'accesso e dell'utilizzo del portale telematico, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il sistema, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.3.

Successivamente, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il sistema ai concorrenti ammessi, la commissione comunicherà i punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In particolare, nella seduta pubblica digitale, la commissione, attraverso il sistema:

- ✓ renderà visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- ✓ darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- ✓ in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche renderà visibile ai concorrenti lo sconto offerto. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato di seguito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP / *seggio di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo a base d'asta in documenti contenuti nella busta amministrativa e nella busta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

### ***(Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)***

- calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e individuazione di eventuali offerte anomale;

### ***(nel caso di offerte anomale)***

- valutazione da parte del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice;
- concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
- aggiudicazione della gara.

### ***(nel caso non vi siano offerte anomale)***

- formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;



- verifica da parte del RUP dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;
- concludere le operazioni e comunicare le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.

***(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)***

- formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
- verifica da parte del RUP dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;
- concludere le operazioni e comunicare le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede di conseguenza.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto

Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, nelle more di operatività della **Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (Bdncp)** e mediante consultazione diretta del casellario del casellario delle imprese presso Anac.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante **prima dell'aggiudicazione** procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se richiesta. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del rapporto contrattuale è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a).

**La stipula** deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del codice, come novellate dall'art. 4 comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020.

La stipula del rapporto contrattuale avverrà anche attraverso la procedura informatica del mercato elettronico, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.



La stazione appaltante si riserva di adottare ulteriori forme di stipula del rapporto contrattuale tra quelle previste dall'art. 32, comma 14, D. Lgs n. 50/2016.

Il rapporto contrattuale è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo rapporto contrattuale per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario** tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del rapporto contrattuale, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### 24. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La stazione appaltante si riserva di revocare la procedura in ogni stato in cui la stessa si trovi in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento oppure di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche Via della Loggia n. 24, 60121 Ancona, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 26. ACCESSO AGLI ATTI

La stazione appaltante produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'ente, ne cura ed autorizza l'accesso da parte dei soggetti interessati e titolari all'acquisizione.



Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e/o commerciali. Non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore.

E' comunque consentito il diritto di accesso al concorrente che lo chieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, pur sempre nel bilanciamento dei diritti parimenti da tutelarsi dei controinteressati e nel rispetto della normativa in materia.

## **27. REGOLE DI CONDOTTA**

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del sistema sono tenuti ad utilizzare il sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e, in generale, i servizi relativi al sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili così come risultano dal suddetto sito e dal sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed in generale di tutti i servizi offerti dal sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la stazione appaltante, l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei



relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la



riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.bimtronto-ap.it](http://www.bimtronto-ap.it) oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.bimtronto-ap.it](http://www.bimtronto-ap.it), sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione



del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Ascoli Piceno.

Responsabile trattamento dati è il sottoscritto Direttore.

### **Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati è il sottoscritto Direttore Enrico Gasparrini.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo [info@bimtronto-ap.it](mailto:info@bimtronto-ap.it), p.e.c. [info@pec.bimtronto-ap.it](mailto:info@pec.bimtronto-ap.it)

### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del rapporto contrattuale, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il RUP e Direttore  
Enrico Gasparrini